Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per il controllo dei bilanci

2025/0543(COD)

31.3.2026

PARERE

della commissione per il controllo dei bilanci

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa per il periodo 2028-2034 e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga il regolamento (UE) 2021/695
(COM(2025)0543 – C10-0164/2025 – 2025/0543(COD))

Relatore per parere: Olivier Chastel

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci presenta alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Il valore aggiunto dell'UE può essere realizzato efficacemente solo se è chiaramente definito e applicato in modo uniforme da tutte le istituzioni dell'UE[1 bis]. Nell'attuale contesto geopolitico, il valore aggiunto dell'UE dovrebbe includere il rafforzamento della leadership tecnologica, della resilienza e dell'autonomia strategica dell'Unione, con un forte accento sulle tecnologie a duplice uso, nel pieno rispetto del diritto dell'Unione.
	[1 bis] https://www.eca.europa.eu/ECAPublications/OP-2026-02/OP-2026-02_IT.pdf.

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) L'Unione dovrebbe inoltre mirare a ***eliminare*** le ineguaglianze, a promuovere la parità ***tra uomini e donne***, nonché a combattere le discriminazioni, conformemente all'articolo 8 e all'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.	(4) L'Unione dovrebbe inoltre mirare a ***ridurre*** le ineguaglianze, a promuovere la parità ***di genere***, nonché a combattere le discriminazioni, conformemente all'articolo 8 e all'articolo 10 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.	(5) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che sono necessari un quadro finanziario pluriennale e programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del programma, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle risoluzioni del Parlamento europeo e nelle conclusioni del Consiglio, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio***, la rendicontabilità pubblica, la sostenibilità di bilancio e l'utilizzo ottimale del denaro dei contribuenti negli Stati membri. In considerazione del fatto che, secondo la Corte dei conti europea, i prestiti in essere contratti dall'Unione potrebbero superare i 900 miliardi di EUR entro il 2027 e che l'aumento dei costi del servizio del debito riduce il margine di bilancio disponibile per la spesa del programma, è importante garantire che il programma offra benefici tangibili e significativi.***

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le norme in materia di partecipazione e diffusione del programma sono concepite per semplificare	(6) Le norme in materia di partecipazione e diffusione del programma sono concepite per semplificare

ulteriormente l'accesso, migliorare l'apertura e massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione.	ulteriormente l'accesso, migliorare l'apertura e massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione. ***L'assegnazione dei finanziamenti di Orizzonte Europa mediante inviti a presentare proposte, conformemente al principio di eccellenza, è volta a garantire un accesso quanto più giusto ed equo possibile, a conseguire il risultato più efficiente ed efficace a fronte del finanziamento, nonché ad apportare benefici alla società europea e a rafforzarne l'economia, rispettando al tempo stesso i requisiti in materia di trasparenza.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) È opportuno semplificare e agevolare l'accesso globale, ridurre gli oneri burocratici e limitare il numero di norme, nonché razionalizzare gli obblighi in materia di rendicontazione, documentazione ed esibizione di prove e ridurre il numero di indicatori di prestazione, in linea con i principi di proporzionalità, necessità e utilità.

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 ter) In particolare, per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, gli obblighi di rendicontazione dovrebbero essere semplificati e limitati a quanto strettamente necessario per una sana gestione finanziaria e il monitoraggio delle prestazioni.

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Il rafforzamento della competitività e della resilienza a lungo termine dell'Unione dovrebbe dare priorità all'eccellenza in materia di R&I, unitamente a sforzi integrativi di coesione territoriale volti a generare, assorbire e diffondere l'innovazione in tutta l'Unione. Per garantire una sana gestione finanziaria, il maggiore coordinamento tra Orizzonte Europa e la politica di coesione è accompagnato da una chiara ripartizione degli ambiti di finanziamento, da sistemi di monitoraggio interoperabili e da flussi finanziari tracciabili, al fine di evitare sovrapposizioni, duplicazioni dei finanziamenti e frammentazioni delle risorse dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, laddove ciò rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e	(9) Dovrebbe essere possibile attuare parti del bilancio attraverso partenariati europei con la partecipazione di altri partner pubblici e privati***, tra cui l'industria, le organizzazioni di ricerca e le autorità locali e regionali***, laddove ciò rappresenti la forma di attuazione più efficace per conseguire gli obiettivi strategici. I partenariati europei dovrebbero essere istituiti nei casi in cui sia necessaria una stretta partecipazione dell'Unione e garantire adeguati diritti di voto per l'Unione, nonché coinvestimenti sufficienti da parte di altri partner per valorizzare

l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei.	l'effetto leva dei finanziamenti dell'Unione. Al fine di promuovere le sinergie e l'efficienza, è necessario garantire l'esistenza di norme armonizzate. È pertanto opportuno istituire un portafoglio strategico e coerente, comprendente un numero limitato di partenariati europei.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) I partenariati europei, in quanto strumento essenziale per realizzare la partecipazione industriale e gli investimenti nelle attività di innovazione e ricerca collaborativa, dovrebbero, anche in forma di imprese comuni, contribuire agli obiettivi strategici specifici degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività ed essere finanziati dallo stesso, ove necessario, per completare tali obiettivi.	(10) I partenariati europei, in quanto strumento essenziale per realizzare la partecipazione industriale e gli investimenti nelle attività di innovazione e ricerca collaborativa, dovrebbero, anche in forma di imprese comuni, contribuire agli obiettivi strategici specifici degli ambiti di intervento del Fondo europeo per la competitività ed essere finanziati dallo stesso, ove necessario, per completare tali obiettivi. ***Dovrebbero inoltre contribuire, laddove possibile e opportuno, al conseguimento degli obiettivi di politica sociale dell'UE.***

Emendamento

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dovrebbe garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ponendo volutamente l'accento sul sostegno ai ricercatori nelle fasi iniziali, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza. Questo impegno a favore della ricerca su iniziativa dei ricercatori,	(13) Il Consiglio europeo della ricerca (CER) dovrebbe garantire finanziamenti attraenti e flessibili, tali da sostenere i singoli ricercatori di talento e creativi, ponendo volutamente l'accento sul sostegno ai ricercatori nelle fasi iniziali, affinché siano in grado di intraprendere i percorsi più promettenti alle frontiere della scienza. Questo impegno a favore della ricerca su iniziativa dei ricercatori,

selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata esclusivamente sul criterio dell'eccellenza e aperta ai talenti indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine, è fondamentale per attrarre le menti più brillanti a livello mondiale e per fare sì che l'Europa sia sempre di più un polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione.	selezionata attraverso una concorrenza a livello dell'Unione basata esclusivamente sul criterio dell'eccellenza e aperta ai talenti indipendentemente dalla nazionalità o dall'origine, è fondamentale per attrarre le menti più brillanti a livello mondiale e per fare sì che l'Europa sia sempre di più un polo di livello mondiale per la ricerca e l'innovazione. ***Sono garantite l'autonomia scientifica e di bilancio e l'indipendenza del CER nella sua governance, nella preparazione dei programmi di lavoro e nelle procedure di selezione.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione superiore di competere con le controparti globali attraverso la	(14) In un'economia globale basata sulla conoscenza, la competitività, la leadership tecnologica e la capacità a lungo termine dell'Unione di affrontare le sfide globali ***attraverso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile*** dovrebbero dipendere in particolare dalla sua capacità di sviluppare, attrarre e trattenere una forza lavoro di ricerca altamente qualificata e connessa a livello internazionale. Investire strategicamente nei ricercatori di eccellenza, nella loro formazione, mobilità e prospettive di carriera, all'interno come all'esterno del mondo accademico, è essenziale per sostenere l'innovazione, la resilienza economica e il benessere della società. In linea con i principi della Carta europea dei ricercatori, le azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA) sono fondamentali per promuovere tale obiettivo. Il programma dovrebbe rafforzare i legami tra le università e gli ecosistemi dell'innovazione, compreso il settore privato. Dovrebbe consentire il completamento dello Spazio europeo della ricerca, anche attraverso lo sviluppo della capacità del settore europeo dell'istruzione

collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.

superiore di competere con le controparti globali attraverso la collaborazione, la promozione e l'attrazione di talenti e la mobilitazione di maggiori investimenti privati, e anche mediante iniziative di istruzione superiore come le alleanze delle università europee, in sinergia con Erasmus+ e in linea con gli obiettivi e le attività del presente regolamento.

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in stretto	(15) Il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) dovrebbe stimolare l'innovazione creatrice di un mercato per la deep tech. Dovrebbe individuare, sviluppare e diffondere le innovazioni deep tech utilizzando gli strumenti di cui dispone. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare la carenza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche e deep tech. Il CEI dovrebbe mirare a collegare, integrare e accelerare, attraverso i suoi strumenti, il percorso degli innovatori dalla ricerca al mercato e consentire all'Unione di dotarsi di imprese leader nei settori tecnologici emergenti, per conseguire i suoi obiettivi sociali ed economici ed evitare di dipendere da altre regioni. Il CEI dovrebbe sostenere le innovazioni ad alto rischio e ad alto potenziale e le imprese che presentano rischi tecnologici, scientifici, finanziari, di gestione o di mercato tali da farle considerare non ancora pienamente idonee a ricevere finanziamenti e che, pertanto, non riescono a reperire sul mercato gli investimenti necessari per essere competitive a livello mondiale. A tal fine dovrebbe adottare sia un approccio "aperto" (dal basso verso l'alto) sia un approccio orientato alle "sfide", in stretto

coordinamento e sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare altresì un approccio simile al "DARPA" utilizzato per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS) e con le attività dell'iniziativa "CASSINI" sull'imprenditorialità nel settore spaziale. L'attuazione dovrebbe avvenire in stretta sinergia e coordinamento con il Fondo europeo per la competitività.	coordinamento e sinergia con il Fondo europeo per la competitività e i suoi ambiti di intervento. Dovrebbe adottare altresì un approccio simile al "DARPA" utilizzato per il sostegno alle start-up nel settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso e al loro potenziamento, operando in piena complementarità con lo strumento InvestEU ECF e il sistema UE di innovazione nel settore della difesa (EUDIS) e con le attività dell'iniziativa "CASSINI" sull'imprenditorialità nel settore spaziale. L'attuazione dovrebbe avvenire in stretta sinergia e coordinamento con il Fondo europeo per la competitività. ***Al fine di garantire un miglioramento in termini di accesso, tassi di successo, qualità e tempestività e sostenere le tecnologie dirompenti verso la maturità di mercato attraverso l'assunzione del rischio e un approccio di portafoglio coerente, il CEI dovrebbe godere di autonomia operativa nella progettazione e nell'attuazione dei propri strumenti, come pure nella selezione dei progetti e nella gestione del portafoglio, conformemente al presente regolamento.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC) dovrebbe continuare a fornire prove scientifiche indipendenti e assistenza tecnica per le politiche dell'Unione durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle politiche dell'Unione e delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare	(17) Il Centro comune di ricerca (Joint Research Centre — JRC) dovrebbe continuare a fornire prove scientifiche indipendenti e assistenza tecnica per le politiche dell'Unione durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle politiche dell'Unione e delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e garantendo la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare

risorse aggiuntive da utilizzare per sostenere le sue attività scientifiche e tecniche.

risorse aggiuntive da utilizzare per sostenere le sue attività scientifiche e tecniche. ***Per le azioni dirette attuate dal Centro comune di ricerca, la Commissione dovrebbe garantire un'adeguata trasparenza in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, nel rispetto dell'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e delle norme etiche applicabili. A tal fine, il JRC dovrebbe mettere a disposizione del pubblico, su base annuale, informazioni aggregate sulle politiche, sulle procedure e sulle misure in atto per individuare, prevenire e attenuare potenziali conflitti di interessi, anche nel contesto di collaborazioni con soggetti privati, fatte salve le norme applicabili in materia di riservatezza. I ricercatori, gli esperti e le altre persone coinvolte nelle valutazioni o nelle attività di consulenza dovrebbero essere soggetti a obblighi di dichiarazione e attenuazione dei conflitti di interessi conformemente al diritto dell'Unione applicabile.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il programma dovrebbe garantire la promozione e la protezione efficaci dei valori e dei principi dello Spazio europeo della ricerca e del patto per la ricerca e l'innovazione[5], in particolare l'etica e l'integrità nella ricerca e nell'innovazione, la libertà della ricerca scientifica, la scienza al servizio delle politiche, la parità di genere e le pari opportunità, la non discriminazione, la scienza aperta e la promozione di carriere di ricerca e mobilità attraenti. In particolare dovrebbe garantire l'efficace promozione di pari opportunità per tutti e l'integrazione di genere, compresa l'integrazione della dimensione	(18) Il programma dovrebbe garantire la promozione e la protezione efficaci dei valori e dei principi dello Spazio europeo della ricerca e del patto per la ricerca e l'innovazione[5], in particolare l'etica e l'integrità nella ricerca e nell'innovazione, la libertà della ricerca scientifica, la scienza al servizio delle politiche, la parità di genere e le pari opportunità, la non discriminazione, la scienza aperta e la promozione di carriere di ricerca e mobilità attraenti. In particolare dovrebbe garantire l'efficace promozione di pari opportunità per tutti e l'integrazione di genere, compresa l'integrazione della dimensione

di genere nei contenuti della R&I. Dovrebbe altresì cercare di affrontare le cause dello squilibrio di genere. In particolare dovrebbe cercare di garantire, per quanto possibile, l'equilibrio di genere in seno ai comitati di valutazione e ad altri organismi consultivi pertinenti ***quali i comitati e i gruppi di esperti***.

di genere nei contenuti della R&I. Dovrebbe altresì cercare di affrontare le cause dello squilibrio di genere. In particolare dovrebbe cercare di garantire, per quanto possibile, l'equilibrio di genere in seno ai comitati di valutazione e ad altri organismi consultivi pertinenti***, garantendo nel contempo che la loro composizione sia basata sul merito, sulla competenza e sull'esperienza pertinente***. ***Il programma dovrebbe includere meccanismi per la conduzione di valutazioni indipendenti a opera di organismi esterni al fine di valutare l'impatto dei finanziamenti sugli obiettivi di ricerca e innovazione. Tali valutazioni dovrebbero comprendere chiari indicatori di prestazione, audit finanziari e consultazioni pubbliche.***

[5] Raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio, del 26 novembre 2021, su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa, GU L 431 del 2.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2122/oj.

[5] Raccomandazione (UE) 2021/2122 del Consiglio, del 26 novembre 2021, su un patto per la ricerca e l'innovazione in Europa, GU L 431 del 2.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/2122/oj.

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società.	(19) Il programma dovrebbe sostenere le infrastrutture di ricerca e le infrastrutture tecnologiche europee per promuovere l'eccellenza scientifica e tecnologica e la competitività industriale, finanziando il ciclo continuo della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base a quella applicata, fino alla diffusione sul mercato e nella società. ***Ove opportuno, la Commissione dovrebbe monitore la distribuzione dei finanziamenti nelle diverse fasi del ciclo dell'innovazione al fine di garantire un'assegnazione***

equilibrata ed evitare un'eccessiva concentrazione delle risorse in segmenti limitati, migliorando in tal modo l'efficienza complessiva del programma.

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione, creando un sistema europeo di R&I più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base dell'indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) "paesi in transizione", paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) "paesi interessati dall'ampliamento", tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027.	(20) Il programma dovrebbe attuare misure concrete a sostegno dello sviluppo di capacità nei paesi oggetto dell'ampliamento e del rafforzamento dei legami di collaborazione in tutta l'Unione, potenziando la capacità di ricerca e innovazione nei paesi interessati dall'ampliamento e dalla transizione, creando un sistema europeo di R&I più coeso e integrato e contribuendo all'obiettivo di investire almeno il 3 % del PIL in ricerca e sviluppo. Gli Stati membri ammissibili per il periodo 2021-2027 dovrebbero essere suddivisi in due gruppi per l'intera durata del programma, sulla base dell'indice del quadro di valutazione dell'innovazione e del relativo rendimento finanziario in rapporto al reddito nazionale lordo (RNL), sulla base dei seguenti criteri: i) "paesi in transizione", paesi aventi un indice del quadro di valutazione dell'innovazione (2023-2025) superiore al 75 % della media dell'Unione e un rendimento finanziario relativo positivo in rapporto all'RNL (2021-2025) nell'ambito di Orizzonte Europa; ii) "paesi interessati dall'ampliamento", tutti gli altri Stati membri ammissibili nell'ambito del periodo 2021-2027. ***Le misure di sviluppo delle capacità dovrebbero comprendere parametri di riferimento chiari e indicatori di prestazione intermedi che valutino i progressi per quanto riguarda i tassi di partecipazione, i ruoli di coordinamento, le riforme istituzionali e la capacità di assorbimento finanziario,***

garantendo che il sostegno dell'Unione porti a miglioramenti strutturali misurabili.

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi associati al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa. Il programma può sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie.	(21) Riconoscendo i benefici derivanti dalla cooperazione internazionale per affrontare, tra l'altro, questioni comuni in materia di tecnologia, economia, ambiente e società, il programma dovrebbe promuovere la cooperazione con i paesi terzi. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare la competitività e l'eccellenza dell'Unione in materia di R&I, compresa la sua capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti di livello mondiale. Le considerazioni geopolitiche, compresa la sicurezza economica, dovrebbero essere al centro dell'approccio e dovrebbero essere analizzati diversi gradi di cooperazione sulla base di una valutazione globale dei benefici che l'Unione potrebbe trarre affrontando le sue priorità e le sfide globali e salvaguardando nel contempo i valori e gli interessi dell'Unione. ***In tale contesto, gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati, tra l'altro, garantendo al servizio di audit interno e alla Corte dei conti europea l'accesso completo e in tempo reale a dati verificabili attraverso un sistema informatico interoperabile, con norme relative ai dati armonizzate. In caso di indagini su reati gravi, all'EPPO e all'OLAF dovrebbe essere consentito l'accesso nell'ambito dei rispettivi mandati, fatte salve le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali. Al fine di garantire un uso trasparente delle risorse dell'Unione, la Commissione dovrebbe istituire procedure che***

	consentano l'audit degli enti stabiliti in paesi terzi che ricevono finanziamenti dell'Unione. L'associazione all'intero programma o a parti dello stesso dovrebbe rimanere la forma di cooperazione più completa. Per le attività del CEI relative alla difesa, dovrebbero essere ammissibili al finanziamento solo i soggetti stabiliti in paesi terzi associati al Fondo europeo per la competitività per le attività di difesa. Il programma può sostenere attività finanziate dal programma Europa globale, purché siano conformi alle norme e agli obiettivi del presente regolamento in linea con le disposizioni sulle sinergie. ***Qualsiasi stanziamento di fondi per attività connesse alla difesa dovrebbe rispettare pienamente gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri dell'Unione europea.***

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Le attività dovrebbero tenere conto dell'importanza di affrontare la drammatica perdita di biodiversità e contribuire alla conservazione e al ripristino della natura, degli ecosistemi e dei relativi servizi. L'integrazione della scienza ambientale nelle attività è necessaria per evitare danni all'ambiente, mantenerlo pulito e ripristinare la salute degli ecosistemi.	(24) Le attività dovrebbero tenere conto dell'importanza di affrontare la drammatica perdita di biodiversità e contribuire alla conservazione e al ripristino della natura, degli ecosistemi e dei relativi servizi. L'integrazione della scienza ambientale nelle attività è necessaria per evitare danni all'ambiente, mantenerlo pulito e ripristinare la salute degli ecosistemi. ***I risultati di tali attività dovrebbero essere trasmessi anche ad altri settori strategici dell'UE.***

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Il programma riconosce i cambiamenti climatici come una delle maggiori sfide globali e sociali e l'azione per il clima quale ***motore*** della competitività industriale. Le attività dovrebbero tenere conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi.	(25) Il programma riconosce i cambiamenti climatici come una delle maggiori sfide globali e sociali e l'azione per il clima quale ***fattore pertinente*** della competitività industriale ***nonché di una strategia industriale moderna neutra in termini di emissioni di carbonio***. Le attività dovrebbero tenere conto dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi ***e la legislazione su una transizione giusta***. ***I finanziamenti dell'Unione per la ricerca dovrebbero rispettare il principio della neutralità tecnologica.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) La semplificazione nell'attuazione del programma è essenziale per garantirne l'accessibilità e l'efficienza, in particolare riducendo gli oneri amministrativi che gravano sui beneficiari e minimizzando il rischio di errori. A tal fine, il programma dovrebbe privilegiare l'erogazione di somme forfettarie come forma predefinita di finanziamento dell'Unione. Nel solco degli interventi attuati nei precedenti programmi quadro per razionalizzare le norme di finanziamento e ridurre al minimo gli errori, anche il rimborso delle spese per il personale dovrebbe essere ulteriormente semplificato ***utilizzando*** i costi unitari del personale, metodologia che permette di ridurre la complessità per i partecipanti e facilita la rendicontazione.	(26) La semplificazione nell'attuazione del programma è essenziale per garantirne l'accessibilità e l'efficienza, in particolare riducendo gli oneri amministrativi che gravano sui beneficiari e minimizzando il rischio di errori. A tal fine, il programma dovrebbe privilegiare l'erogazione di somme forfettarie come forma predefinita di finanziamento dell'Unione***, in particolare per i progetti di piccole o medie dimensioni. Il passaggio alle opzioni semplificate in materia di costi o a qualsiasi altra forma semplificata di finanziamento prevista dal presente regolamento garantisce la trasparenza e la verificabilità e preserva il diritto dell'OLAF e dell'EPPO di svolgere indagini nell'ambito del loro mandato e quello della Corte dei conti europea di svolgere audit in modo efficace. Analogamente, dovrebbe essere garantita la parità di trattamento***. Nel solco degli interventi attuati nei precedenti programmi

quadro per razionalizzare le norme di finanziamento e ridurre al minimo gli errori, anche il rimborso delle spese per il personale dovrebbe essere ulteriormente semplificato ***proponendo di utilizzare*** i costi unitari del personale, metodologia che permette di ridurre la complessità per i partecipanti e facilita la rendicontazione. ***Un'eccessiva complessità amministrativa esclude in modo sproporzionato gli attori e le regioni che dispongono di minori risorse e, pertanto, gli sforzi in materia di semplificazione, anche per quanto riguarda gli obblighi in materia di comunicazione per i beneficiari, sono un prerequisito fondamentale per garantire un accesso equo al programma, consentendo a un bacino più ampio di attori in tutta l'Unione di diventare più competitivi nel settore della R&I. A tale proposito, le misure di semplificazione dovrebbero essere concepite in modo da avvantaggiare i richiedenti e i beneficiari, ad esempio i candidati che presentano domanda per la prima volta, le PMI e le università regionali. Il programma dovrebbe inoltre promuovere consorzi più piccoli e flessibili, strutture di progetto modulari e una partecipazione articolata per fasi, al fine di agevolare una più ampia partecipazione e l'effettiva inclusione in tutti i territori dell'Unione. Le misure di semplificazione dovrebbero essere attuate in modo proporzionato e basato sul rischio, sulla base di una valutazione del rischio documentata, garantendo l'accessibilità e salvaguardando nel contempo gli interessi finanziari dell'Unione attraverso garanzie adeguate, comprese disposizioni in materia di audit e controllo, nonché metodologie per determinare gli importi dei pagamenti e meccanismi per prevenire una sovracompensazione sistematica. In ultima analisi, i miglioramenti attesi sul piano dell'efficienza derivanti dalle misure di semplificazione dovrebbero comportare risparmi dimostrabili nel bilancio amministrativo del programma.***

	La Commissione dovrebbe pertanto riferire annualmente all'autorità di discarico in merito all'attuazione di tali misure, compresi i risparmi operati sui costi amministrativi.

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 bis) I progetti che prevedono molteplici fonti di finanziamento dell'Unione e nazionali, lunghe durate, grandi consorzi o che sono classificati come ad alto rischio presentano maggiori rischi di sovracompensazione, irregolarità, doppio finanziamento e frodi e richiedono relazioni finanziarie dettagliate e dati verificabili sulle spese per garantire la trasparenza, la responsabilità e la sana gestione finanziaria. Per garantire la trasparenza e la sana gestione finanziaria nell'uso dei finanziamenti non collegati ai costi, la Commissione dovrebbe applicare metodologie chiare, comprese verifiche della plausibilità dei costi e un'analisi comparativa rispetto ad azioni comparabili, evitare la sovracompensazione e il doppio finanziamento e garantire un monitoraggio e un audit efficaci, senza pregiudicare le prerogative del Parlamento europeo in materia di controllo di bilancio.

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	(26 ter) Il programma dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del quadro dell'Unione per la protezione del bilancio, ivi compreso il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092. La Commissione dovrebbe garantire una trasparenza e relazioni adeguate al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle misure che incidono sulla spesa del programma adottate nell'ambito di tale quadro. In particolare, la Commissione dovrebbe garantire che il quadro di controllo consenta la piena tracciabilità delle operazioni e dei destinatari e che i dati necessari per i controlli, gli audit e le indagini siano completi, affidabili e resi disponibili attraverso lo spazio unico di interscambio dei dati elettronici e lo sportello unico di cui all'articolo 31 sull'accesso ai finanziamenti dell'Unione del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività].

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 26 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 quater) Per le sovvenzioni attuate mediante finanziamenti non collegati ai costi oppure opzioni semplificate in materia di costi, il programma di lavoro o la documentazione di attribuzione dovrebbe specificare la metodologia applicabile per i pagamenti parziali, le riduzioni, le sospensioni e i recuperi in caso di non soddisfacimento delle condizioni di pagamento, compresi i principi di proporzionalità e il trattamento della realizzazione parziale. Tale metodologia è applicata fatto salvo il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 26 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 quinquies) Al fine di sostenere l'opportuno livello di trasparenza a beneficio della tutela degli interessi finanziari dell'UE, il destinatario finale del sostegno a titolo del programma dovrebbe essere la persona fisica o l'entità che riceve di fatto i finanziamenti dell'UE. I ministeri, le agenzie o gli organismi governativi che controllano, regolamentano o amministrano i fondi dovrebbero essere considerati destinatari finali solo quando sono essi stessi coinvolti nell'esecuzione e nell'applicazione diretta del lavoro o del servizio e si fanno carico dei relativi costi, e dovrebbero procedere a una registrazione tale da consentire la tracciabilità dei fondi dell'Unione lungo tutta la catena di esecuzione.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 26 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(26 sexies) Sebbene le opzioni semplificate in materia di costi, compreso il finanziamento con importi forfettari, contribuiscano a ridurre gli oneri amministrativi e i tassi di errore, è essenziale che le metodologie utilizzate per determinare tali importi si basino su solide valutazioni della plausibilità dei costi e su un'analisi comparativa rispetto ad azioni comparabili e siano riesaminate periodicamente al fine di garantire una sana gestione finanziaria e un buon rapporto costi/benefici.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Testo non modificato incluso nel compromesso*
(27) Per tenere conto di una struttura organizzativa specifica, quali si rinviene in particolare nelle attività di ricerca e innovazione, dovrebbe essere possibile dichiarare come costi ammissibili i contributi in natura da parte di terzi. Per incentivare la valorizzazione dei risultati, è opportuno chiarire che essi non dovrebbero essere contabilizzati come entrate dell'azione.	(27) Per tenere conto di una struttura organizzativa specifica, quali si rinviene in particolare nelle attività di ricerca e innovazione, dovrebbe essere possibile dichiarare come costi ammissibili i contributi in natura da parte di terzi. Per incentivare la valorizzazione dei risultati, è opportuno chiarire che essi non dovrebbero essere contabilizzati come entrate dell'azione.

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento dovrebbero accelerare o stimolare gli investimenti, ponendo rimedio alle situazioni di fallimento del mercato o di investimento non ottimale, in modo proporzionato evitando duplicazioni o sostituzioni (crowding out) e incentivando i finanziamenti privati, e dovrebbero garantire un valore aggiunto dell'Unione. Fatta salva l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE alle risorse nazionali, tale approccio dovrebbe inoltre garantire la coerenza tra le azioni previste dal programma e le norme in materia di aiuti di Stato, evitando in tal modo indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.	(30) Le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento dovrebbero accelerare o stimolare gli investimenti, ponendo rimedio alle situazioni di fallimento del mercato o di investimento non ottimale, in modo proporzionato evitando duplicazioni o sostituzioni (crowding out) e incentivando i finanziamenti privati, e dovrebbero garantire un valore aggiunto dell'Unione. Fatta salva l'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE alle risorse nazionali, tale approccio dovrebbe inoltre garantire la coerenza tra le azioni previste dal programma e le norme in materia di aiuti di Stato, evitando in tal modo indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno. ***Il Parlamento sottolinea che, nella pratica, le rigide condizioni di ammissibilità e i vincoli in materia di aiuti di Stato nell'ambito dei sistemi di innovazione in regime di gestione concorrente possono impedire alle start-up ad alto rischio, basate sulla ricerca e***

	ad alta tecnologia, spesso operanti in lunghe fasi pre-reddituali, di accedere al sostegno, il che compromette l'obiettivo di costruire una riserva di imprese innovative a livello dell'Unione. Il programma dovrebbe pertanto promuovere un migliore allineamento e una migliore complementarità tra il sostegno di Orizzonte Europa e gli strumenti di gestione concorrente, in modo da non escludere strutturalmente l'innovazione dirompente con prospettive di commercializzazione nel tempo più lunghe.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(32 bis) Il maggiore ricorso agli appalti precommerciali nell'ambito del programma, comprese la possibilità di procedure in due fasi e l'acquisizione di soluzioni altamente innovative e prime nel loro genere, può comportare rischi specifici a causa della limitata esperienza di alcune amministrazioni aggiudicatrici nei modelli di appalto innovativi. Per garantire la sana gestione finanziaria, la trasparenza e l'uso efficace dei risultati, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti alle amministrazioni aggiudicatrici e ai beneficiari, compreso un sostegno mirato per lo sviluppo di capacità a favore delle autorità con esperienza limitata, segnatamente negli Stati membri più piccoli, e misure volte a facilitare la partecipazione delle PMI e di altri innovatori più piccoli, in particolare per quanto riguarda la prevenzione dei conflitti di interessi, la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, la proprietà dei risultati e l'accesso agli stessi, nonché l'uso efficace dei beni, servizi o lavori

appaltati.

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95[10], (Euratom, CE) n. 2185/96[11] e (UE) 2017/1939[12] del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio[13]. In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve ***fondi*** dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, all'EPPO e a garantire che i terzi che intervengono nell'esecuzione dei fondi	(35) In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[9] e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/95[10], (Euratom, CE) n. 2185/96[11] e (UE) 2017/1939[12] del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, l'imposizione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può svolgere indagini su casi di frode e altri reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e perseguirli, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio[13]. In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve ***finanziamenti*** dell'Unione ***previsti dal presente regolamento, anche sotto forma di operazioni di finanziamento misto quali gli strumenti finanziari,*** è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla

dell'Unione concedano diritti equivalenti.

Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, all'EPPO e a garantire che i terzi che intervengono nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

[9] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

[10] Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

[11] Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

[12] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

[13] Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

[9] Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

[10] Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

[11] Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

[12] Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283, del 31.10.2017, pag. 1).

[13] Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) Al fine di rafforzare l'impatto del programma, è opportuno porre l'accento sulle prestazioni e sui risultati tangibili, misurati sulla base di un quadro chiaro e orientato all'impatto. Gli indicatori primari dovrebbero riflettere il valore economico e industriale generato dall'innovazione finanziata dall'Unione, compresi l'utile sul capitale investito, l'adozione da parte del mercato, la crescita della produttività e la crescita delle entrate attribuibili alle innovazioni sostenute, nonché indicatori quali l'impatto industriale, economico e ambientale, i brevetti, le pubblicazioni scientifiche e il potenziale di sfruttamento. Gli indicatori di risultato, quali i finanziamenti mobilitati, il numero di progetti finanziati per settore e il numero di start-up create, dovrebbero essere utilizzati come parametri complementari per spiegare i risultati anziché sostituirli. La Commissione dovrebbe pubblicare annualmente sintesi delle prestazioni chiare e facilmente fruibili per ciascuna parte del programma, comprese panoramiche di una pagina e quadri operativi interattivi con serie di dati leggibili meccanicamente. I programmi o i flussi di finanziamento che costantemente non raggiungono i loro obiettivi di impatto dovrebbero essere soggetti a un meccanismo di riesame obbligatorio in base al quale sono valutati automaticamente in vista di un'eventuale sospensione o riassegnazione a strumenti più efficaci.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 ter) È opportuno stabilire termini procedurali per la valutazione, la preparazione delle sovvenzioni e la firma al fine di garantire un accesso tempestivo ai finanziamenti. Tale approccio dovrebbe agevolare l'accesso delle PMI e degli spin-off, evitare la concentrazione dei finanziamenti su un numero limitato di strutture e contribuire a ridurre i ritardi amministrativi. I sistemi di audit e controllo dovrebbero evolvere verso un approccio più semplice e preventivo, facendo maggiore affidamento sugli strumenti digitali e sulla formazione obbligatoria dei beneficiari e dei nuovi richiedenti, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di costi del personale, che rappresentano una delle principali fonti di errore.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 35 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 quater) L'utilizzo dei fondi nell'ambito del programma dovrebbe essere soggetto al controllo del Parlamento europeo. Le informazioni sui beneficiari finali e sui progetti finanziati dovrebbero essere messe a disposizione del Parlamento in modo tempestivo e i pertinenti portatori di interessi dovrebbero cooperare con il Parlamento nel suo lavoro di controllo, anche fornendo informazioni e partecipando alle audizioni parlamentari.

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento sulle prestazioni], che stabilisce le norme per il monitoraggio della spesa e il quadro di riferimento delle prestazioni per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) e f), come pure le disposizioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, di cui rispettivamente ai punti 17.3, 20.4 e 21.1 dell'allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, e in linea con i requisiti di accessibilità, di cui agli allegati I e III della direttiva 2019/882, le norme per il monitoraggio e la comunicazione dell'efficienza dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.	(36) Il programma deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [il regolamento sulle prestazioni], che stabilisce le norme per il monitoraggio della spesa e il quadro di riferimento delle prestazioni per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) e f), come pure le disposizioni relative all'accessibilità per le persone con disabilità, di cui rispettivamente ai punti 17.3, 20.4 e 21.1 dell'allegato I del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, e in linea con i requisiti di accessibilità, di cui agli allegati I e III della direttiva 2019/882, le norme per il monitoraggio e la comunicazione dell'efficienza dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità. ***Le norme per l'attuazione di tali principi orizzontali nell'ambito del presente programma dovrebbero essere proporzionate e adattate alla natura della ricerca e dell'innovazione e alla fattibilità del conseguimento degli obiettivi del programma stabiliti nel presente regolamento, e non dovrebbero imporre obblighi che vadano al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi. In particolare, la libertà della ricerca fondamentale non dovrebbe essere ostacolata da restrizioni deterministiche dall'alto verso il basso. Per motivi di certezza del diritto e trasparenza per i richiedenti e i beneficiari, è opportuno stabilire nel presente regolamento le modalità specifiche di attuazione di tali principi orizzontali nell'ambito del***

programma.

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Alla luce del fatto che, secondo la relazione annuale della Corte dei conti europea per l'esercizio 2024, i prestiti in essere contratti dall'Unione potrebbero superare i 900 miliardi di EUR entro il 2027, ossia quasi dieci volte il livello del 2020 prima dell'introduzione del pacchetto per la ripresa NGEU, e che l'aumento degli oneri finanziari rappresenta un rischio per i bilanci futuri e riduce il margine di bilancio per le nuove priorità, questa pressione di bilancio senza precedenti impone che il programma dimostri una rigorosa disciplina di spesa e dia priorità alla spesa con il massimo valore aggiunto dimostrabile. Le spese generali amministrative, compresi i costi delle agenzie esecutive, non dovrebbero aumentare in modo sproporzionato rispetto al bilancio operativo.

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) "destinatario finale": un contraente, un subcontraente, un esperto esterno retribuito o una persona o entità che riceve premi o fondi nell'ambito del programma.

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– allineare le priorità dell'UE, nazionali e regionali per creare un ecosistema paneuropeo di ricerca e innovazione;	– allineare le priorità dell'UE, nazionali e regionali per creare un ecosistema paneuropeo di ricerca e innovazione ***al fine di affrontare in maniera adeguata le priorità e le sfide emergenti***;

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– garantire che i finanziamenti dell'Unione nell'ambito del programma, inclusi quelli nell'ambito del CEI, siano collegati a risultati misurabili, a indicatori di prestazione e a una valutazione ex post dell'impatto territoriale, dell'effetto leva degli investimenti aggiuntivi e della sostenibilità a lungo termine, mentre tali risultati dovrebbero essere in linea con gli obiettivi strategici dell'UE;

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– garantire che tutte le spese del programma siano rese disponibili, in modo da sostenere la valutazione del rapporto costi/benefici da parte dell'autorità di discarico;

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – trattino 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– valutare l'efficacia, la trasparenza e il rapporto costi/benefici degli strumenti finanziari utilizzati nell'ambito del programma, compresi gli investimenti azionari e i finanziamenti misti.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. L'orientamento strategico del programma è elaborato in stretta cooperazione con gli Stati membri al fine di garantire l'assunzione pubblica di responsabilità.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) i principi orizzontali applicabili al programma, compreso il principio "non arrecare un danno significativo", la parità di genere, compresa l'integrazione della dimensione di genere, e l'accessibilità per le persone con disabilità sono attuati in modo proporzionato e adattato alla natura delle azioni di ricerca e innovazione e alla fattibilità del conseguimento degli obiettivi del programma di cui all'articolo 3.

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c ter) le modalità specifiche di attuazione dei principi orizzontali di cui al presente articolo sono stabilite nel presente regolamento e non impongono obblighi che vadano al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi del programma.

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 5 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c quater) garantisce la semplificazione amministrativa e la riduzione dell'onere a vantaggio dei richiedenti e dei beneficiari, assicurando nel contempo la trasparenza, la responsabilità e la verificabilità.

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) 44 079 000 000 EUR per la parte I "Eccellenza scientifica", di cui 2 600 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC).	(a) 44 079 000 000 EUR per la parte I "Eccellenza scientifica", di cui ***[XXX] EUR per il Consiglio europeo della ricerca (CER), [XXX] EUR per le azioni Marie Skłodowska-Curie e*** 2 600 000 000 EUR per le azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (JRC).

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'importo di cui al paragrafo 1 e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 7 possono essere utilizzati anche per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità strategiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.	3. L'importo di cui al paragrafo 1 e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 7 possono essere utilizzati anche per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione***, compresi la progettazione e la gestione di sistemi e metodologie volti a garantire la qualità e la verifica indipendente dei dati relativi alle prestazioni e alla gestione finanziaria, nonché l'interoperabilità con lo spazio unico di interscambio dei dati elettronici e lo sportello unico di cui all'articolo 31 sull'accesso ai finanziamenti dell'Unione del regolamento (UE) XXX (Fondo europeo per la competitività)***, sistemi e piattaforme informatici, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità strategiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. La Commissione garantisce una contabilità separata delle spese sostenute a norma del paragrafo 3 a scopo di monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici aziendali utilizzati a tal fine. La Commissione trasmette annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una ripartizione delle spese amministrative e operative, distinguendo almeno tra:
	(a) monitoraggio e rendicontazione

delle prestazioni;

(b) controlli ex ante ed ex post;

(c) attività di audit e antifrode;

(d) spese per il personale, compreso il personale delle agenzie esecutive;

(e) sistemi e piattaforme informatici;

(f) attività di informazione e comunicazione;

(g) altre spese generali.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.	2. Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione del programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione del programma, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori. ***Le risorse aggiuntive provenienti dalla gestione concorrente sono concepite, attuate e monitorate conformemente al principio di partenariato, nella piena salvaguardia del ruolo di legislatore e di autorità di bilancio e di discarico del Parlamento.***

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.	1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente programma***, purché i vari contributi non vadano a coprire gli stessi costi***. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno. ***La Commissione garantisce l'adozione di misure di coordinamento volte a prevenire e individuare i casi di doppio finanziamento e ad assicurare l'applicazione coerente dei criteri di ammissibilità e delle norme di controllo nell'ambito del programma ed effettua verifiche sulla base del rischio per controllare che il sostegno dell'Unione concesso a norma del presente regolamento, e nell'ambito di altri programmi dell'Unione, non finanzi gli stessi costi più volte, anche agevolando lo scambio di dati e avvalendosi dei dati disponibili attraverso i sistemi di cui all'articolo 31 sull'accesso ai finanziamenti dell'Unione del regolamento (UE) XXX (Fondo europeo per la competitività), nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati e sicurezza.***

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Se un'azione riceve un finanziamento combinato o cumulativo dal bilancio dell'Unione, la Commissione garantisce che all'azione sia assegnato un identificativo unico e che l'autorità che concede l'aiuto effettui controlli incrociati ex ante e controlli ex post basati sul rischio per evitare il doppio finanziamento e garantire la tracciabilità tra i programmi.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Qualora le azioni siano sostenute in combinazione con finanziamenti in regime di gestione concorrente, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero, se del caso, promuovere modalità pratiche che agevolino l'accesso delle PMI e delle start-up innovative, anche affrontando i vincoli di tesoreria e i requisiti sproporzionati per le garanzie finanziarie nelle fasi iniziali, garantendo nel contempo una sana gestione finanziaria.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	3 bis. La Commissione e gli Stati membri garantiscono un controllo incrociato sistematico dei finanziamenti nell'ambito del presente programma con altri programmi e strumenti dell'Unione al fine di evitare il doppio finanziamento della stessa azione o dello stesso beneficiario.

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono finanziare le azioni cui è stato assegnato un marchio di competitività.	4. Gli Stati membri possono finanziare le azioni cui è stato assegnato un marchio di competitività. ***Tali azioni sono conformi alle norme applicabili dell'Unione in materia di aiuti di Stato e sono attuate in modo da evitare il doppio finanziamento.***

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) impiegano solidi meccanismi di gestione dei rischi e applicano efficaci meccanismi sanzionatori in caso di violazione dei termini dell'accordo;

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) garantiscono appieno il dovere di diligenza in materia di comunicazione dei risultati dei progetti e trasparenza per quanto riguarda le informazioni sui

	beneficiari finali dei progetti finanziati nell'ambito degli accordi di associazione;

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quater) introducono e attuano misure rigorose in materia di prevenzione dei conflitti di interessi.

Emendamento 56
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 ***e*** (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.	3. Ai fini del paragrafo 2, lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509***,*** (UE, Euratom) n. 883/2013 ***e (UE) 2017/1939 alla Commissione, all'OLAF e alla Corte dei conti europea*** e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.

Emendamento 57
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La portata dell'associazione al programma di ogni paese terzo è subordinata a un'analisi dei rischi***, in particolare di quelli*** che possono incidere sull'ordine pubblico e sulla sicurezza dell'Unione nei pertinenti settori di intervento, compresa la sicurezza economica e della ricerca***, nonché*** dei benefici e dell'obiettivo più ampio di	5. La portata dell'associazione al programma di ogni paese terzo è subordinata a un'analisi dei rischi che possono incidere sull'ordine pubblico e sulla sicurezza dell'Unione nei pertinenti settori di intervento, compresa la sicurezza economica e della ricerca***. La portata dell'associazione al programma di ogni paese terzo tiene conto anche di***

stimolare la crescita economica e la competitività dell'Unione attraverso l'innovazione. Di conseguenza, ad eccezione dei membri del SEE, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali, i paesi terzi possono essere esclusi da parti del programma conformemente al presente regolamento o all'accordo di associazione stesso.	***un'analisi*** dei benefici per l'Unione e dell'obiettivo di promuovere la crescita economica nell'Unione attraverso l'innovazione. Di conseguenza, ad eccezione dei membri del SEE, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali, i paesi terzi possono essere esclusi da parti del programma conformemente al presente regolamento o all'accordo di associazione stesso.

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.	1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento ***nella piena salvaguardia del ruolo di autorità di bilancio e di discarico del Parlamento***.

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se erogati in forma di sovvenzioni, i finanziamenti sono concessi come finanziamenti non collegati ai costi o come opzioni semplificate in materia di costi, in particolare mediante importi forfettari come pure costi unitari di personale, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi ***soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione***. Se	4. Se erogati in forma di sovvenzioni, i finanziamenti sono concessi ***nella forma ritenuta più appropriata in base alla natura e agli obiettivi dell'azione. Pertanto possono essere concessi*** come finanziamenti non collegati ai costi o come opzioni semplificate in materia di costi, in particolare mediante importi forfettari come pure costi unitari di personale, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. ***Qualora il costo totale stimato di un'operazione superi i***

necessario per consentire l'accesso a altre fonti di finanziamento, compresi i coinvestimenti con risorse nazionali soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato***, il finanziamento è fornito sotto forma di rimborso effettivo dei costi ammissibili o di opzioni semplificate in materia di costi***.	***20 000 000 EUR, rappresentando quindi un investimento su larga scala, o qualora sia necessario e appropriato,*** i finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi. ***Tali finanziamenti o i finanziamenti sotto forma di opzioni semplificate in materia di costi possono essere erogati anche*** se necessario per consentire l'accesso a altre fonti di finanziamento, compresi i coinvestimenti con risorse nazionali soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato.

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'uso di importi forfettari come forma di finanziamento non riduce i diritti di audit e di indagine della Corte dei conti europea, dell'OLAF o dell'EPPO, né il livello di garanzia di cui dispone l'autorità di discarico. La Commissione, sulla base di una valutazione documentata del rischio, istituisce meccanismi proporzionati di verifica ex post per le azioni finanziate con importi forfettari.

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Quando i finanziamenti sono erogati sotto forma di opzioni semplificate in materia di costi, il programma di lavoro o la documentazione di attribuzione fornisce una giustificazione dell'adeguatezza della forma di attuazione scelta e definisce condizioni di pagamento

oggettive, misurabili e verificabili, compresi gli elementi di prova necessari per dimostrare il conseguimento di realizzazioni, risultati o traguardi. In tali casi, i programmi di lavoro specificano:

(a) la metodologia per determinare l'importo;

(b) i traguardi, gli obiettivi o le condizioni di pagamento oggettivamente verificabili;

(c) la procedura di verifica del loro conseguimento, compresa, se del caso, una verifica indipendente;

(d) le conseguenze del conseguimento parziale, comprese le riduzioni proporzionali delle sovvenzioni e i recuperi; nonché

(e) la valutazione della revoca delle misure e/o del mancato soddisfacimento delle condizioni preliminari dopo il completamento dell'azione.

Per le sovvenzioni attuate mediante opzioni semplificate in materia di costi, il programma di lavoro o la documentazione di attribuzione specifica la metodologia applicabile per le riduzioni, le sospensioni e i recuperi in caso di non soddisfacimento delle condizioni di pagamento, compresi i principi di proporzionalità e il trattamento della realizzazione parziale. Tale metodologia è applicata fatto salvo il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione ***può essere*** parzialmente o interamente	5. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione ***è*** parzialmente o interamente composto da

composto da esperti esterni indipendenti.	esperti esterni indipendenti. ***Qualora si ricorra a esperti esterni, l'autorità che concede l'aiuto effettua verifiche adeguate prima della procedura di aggiudicazione e garantisce una gestione documentata e l'assenza di conflitti di interessi, la trasparenza nella selezione degli esperti e un adeguato livello di indipendenza e competenza commisurato al merito scientifico e accademico, al profilo di rischio e alle dimensioni dell'azione. Se del caso, i comitati di valutazione comprendono esperti esterni indipendenti. Qualora, per motivi debitamente giustificati di urgenza, sicurezza o riservatezza, non possano partecipare esperti esterni indipendenti, l'ordinatore delegato documenta i motivi e le garanzie compensative applicate per assicurare la trasparenza, la parità di trattamento e l'assenza di conflitti di interessi. Nel pieno rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati, i nomi degli esperti esterni indipendenti sono messi a disposizione dell'autorità di discarico su richiesta.***

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 10 bis
	Trasparenza dei beneficiari e dei destinatari finali
	1. Tutte le forme di attuazione consentono la piena tracciabilità dei fondi dell'Unione. La Commissione garantisce la trasparenza del sostegno dell'Unione erogato a norma del presente regolamento in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e pubblica, in un formato consultabile e leggibile meccanicamente, informazioni su tutti i partner del consorzio e i destinatari finali

	dei finanziamenti dell'Unione, compresi i beneficiari, i contraenti, i subappaltatori e i destinatari e, se del caso, i titolari effettivi, nel rispetto delle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati.
	2. Le informazioni pubblicate comprendono almeno il nome, l'ubicazione (paese), il titolo dell'azione, la parte pertinente di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la forma del sostegno e l'importo impegnato e pagato. Qualsiasi limitazione della pubblicazione ai sensi del presente articolo è necessaria e proporzionata ed è documentata; nei casi in cui la pubblicazione sia limitata, la Commissione pubblica una sintesi non riservata.
	3. La scelta della forma di attuazione non pregiudica le norme applicabili in materia di esclusione, conflitto di interessi, prevenzione del doppio finanziamento, né i diritti di audit e indagine di cui al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, e tutti i beneficiari, compresi i contraenti, i subappaltatori e i destinatari, rispettano i diritti di audit della Corte dei conti europea.

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) gli obblighi in materia di comunicazione,	(b) gli obblighi in materia di comunicazione ***e gli obblighi di trasparenza ai fini della responsabilità***,

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d bis) le competenze, gli obblighi e le responsabilità operative della Commissione e delle altre parti interessate ai fini di una sana gestione finanziaria;

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d ter) le disposizioni che garantiscono un adeguato livello di trasparenza, verificabilità e responsabilità nell'attuazione e nel monitoraggio del programma;

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(d quater) le disposizioni dettagliate che disciplinano i contributi finanziari, comprese le condizioni alle quali il loro livello e la loro forma possono essere adattati, purché la partecipazione finanziaria globale rimanga equilibrata, proporzionata e coerente con i principi di una sana gestione finanziaria.

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) sono soggetti a valutazioni indipendenti obbligatorie entro il quarto anno di operatività, che valutino se

	abbiano conseguito i loro obiettivi di impatto e prodotto risultati tangibili; se dalla valutazione emerge che un partenariato non è mai riuscito a raggiungere i suoi obiettivi di impatto, la Commissione ne propone la cessazione o una ristrutturazione significativa e riassegna i finanziamenti corrispondenti a strumenti più efficaci; i risultati di tali valutazioni sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio e resi pubblici.

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il CER ***attrae*** i ricercatori di maggior talento provenienti da tutto il mondo per fare dell'Unione un polo leader per la ricerca e l'innovazione a livello mondiale.	2. Il CER ***cerca di attrarre*** i ricercatori di maggior talento provenienti da tutto il mondo per ***contribuire a*** fare dell'Unione un polo leader per la ricerca e l'innovazione a livello mondiale.

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Il CER esercita le proprie responsabilità senza influenze politiche nella selezione e nel finanziamento delle attività. Le decisioni relative alle sovvenzioni individuali sono basate esclusivamente sull'eccellenza scientifica, determinata mediante una valutazione inter pares indipendente, così da preservare la fiducia pubblica.

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per le azioni sostenute attraverso finanziamenti misti o il sostegno esclusivo agli investimenti nell'ambito dell'acceleratore del CEI, la misurazione della prestazione dovrebbe essere orientata all'impatto: adozione da parte del mercato, crescita delle entrate e redditività degli investimenti attribuibili alle innovazioni sostenute dal CEI. La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo in merito a quanto segue:
	(a) il numero di imprese beneficiarie del sostegno che hanno raggiunto la redditività o hanno realizzato entrate costanti;
	(b) l'effetto leva, misurato come coinvestimento totale mobilitato per euro di capitale dell'Unione;
	(c) una valutazione ex post volta a stabilire se gli investimenti azionari del CEI abbiano integrato o spostato capitali privati che altrimenti sarebbero stati disponibili a condizioni comparabili.
	Tali informazioni sono pubblicate in formato leggibile meccanicamente.

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il programma sostiene le organizzazioni nella creazione di ecosistemi dell'innovazione e di condizioni quadro competitivi, solidi e connessi. A tal fine sono perseguite sinergie con programmi dell'Unione, nazionali e regionali.	1. Il programma sostiene le organizzazioni nella creazione di ecosistemi dell'innovazione e di condizioni quadro competitivi, solidi e connessi. ***A tale riguardo, il sostegno agli ecosistemi dell'innovazione si basa su obiettivi chiaramente definiti, capacità di governance, impegni di cofinanziamento e piani di sostenibilità oltre la durata dei***

	finanziamenti dell'Unione. A tal fine sono perseguite sinergie con programmi dell'Unione, nazionali e regionali.

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il programma sostiene le attività volte a promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza – istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprese – in tutta l'Unione.	2. Il programma sostiene le attività volte a promuovere l'integrazione del triangolo della conoscenza – istruzione superiore, ricerca e innovazione e imprese – in tutta l'Unione. ***Ciò include, se del caso, meccanismi di finanziamento a cascata e altri formati di sostegno su misura che consentano alle start-up universitarie, in fase iniziale e guidate da studenti di accedere al sostegno per le fasi iniziali e di collegarsi a reti europee di innovazione più ampie, in particolare nei paesi in fase di ampliamento e transizione.***

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Il meccanismo di sostegno delle politiche fornisce agli Stati membri e ai paesi associati un'assistenza specialistica pratica per progettare, attuare e valutare riforme atte a migliorare la qualità dei loro investimenti, politiche e sistemi in materia di ricerca e innovazione. Il meccanismo contribuisce alla creazione di sistemi nazionali di ricerca e innovazione più forti ed efficaci e di uno Spazio europeo della ricerca più solido.	3. Il meccanismo di sostegno delle politiche fornisce agli Stati membri e ai paesi associati un'assistenza specialistica pratica per progettare, attuare e valutare riforme atte a migliorare la qualità dei loro investimenti, politiche e sistemi in materia di ricerca e innovazione. Il meccanismo contribuisce alla creazione di sistemi nazionali di ricerca e innovazione più forti ed efficaci e di uno Spazio europeo della ricerca più solido. ***Tale sostegno può comprendere anche orientamenti e assistenza specialistica per le autorità nazionali e regionali, in particolare nei***

	paesi in fase di ampliamento e transizione, al fine di elaborare regimi di sostegno all'innovazione più adeguati alle esigenze delle start-up ad alto rischio basate sulla ricerca e di rafforzare il passaggio dai risultati della ricerca alla diffusione sul mercato, in complementarità con il programma.

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(b bis) misure volte a rafforzare gli ecosistemi regionali dell'innovazione per creare una riserva sostenibile di PMI e start-up innovative, incluse le imprese ad alta tecnologia, consentendone l'effettiva partecipazione a progetti di ricerca collaborativa e innovazione e sostenendo la diffusione dell'innovazione in tutta l'Unione.

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
11. Oltre ai motivi di cui all'articolo 132 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le procedure di aggiudicazione o di attribuzione e gli impegni giuridici che ne derivano prevedono la cessazione di un'azione qualora sia improbabile che gli obiettivi della stessa siano conseguiti affatto o entro i termini stabiliti o qualora l'azione abbia perso la sua rilevanza strategica.	11. Oltre ai motivi di cui all'articolo 132 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le procedure di aggiudicazione o di attribuzione e gli impegni giuridici che ne derivano prevedono la cessazione di un'azione qualora sia improbabile che gli obiettivi della stessa siano conseguiti affatto o entro i termini stabiliti o qualora l'azione abbia perso la sua rilevanza strategica. ***L'impegno giuridico specifica la procedura di risoluzione, compreso il diritto del beneficiario di essere ascoltato, i mezzi di prova su cui basarsi e le***

	conseguenze finanziarie, compresa la metodologia per determinare eventuali riduzioni, recuperi o pagamenti finali.

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
12. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono specificare i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento o fissare ulteriori criteri di ammissibilità per azioni specifiche, anche per tenere conto di requisiti strategici specifici.	12. Il programma di lavoro o i documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono specificare i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento o fissare ulteriori criteri di ammissibilità per azioni specifiche, anche per tenere conto di requisiti strategici specifici. ***Al fine di migliorare l'accessibilità e l'effettiva partecipazione alla ricerca e all'innovazione in tutti i territori dell'Unione, la procedura di aggiudicazione tiene conto della possibilità di includere approcci modulari e consorzi più piccoli o più flessibili.***

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Per le fasi principali del ciclo di vita della sovvenzione, comprese la valutazione, la preparazione della convenzione di sovvenzione e la firma, sono fissati termini procedurali al fine di garantire un accesso tempestivo ai finanziamenti. Sono applicate norme chiare e accessibili per agevolare la partecipazione delle PMI e degli spin-off, e per ampliare la base dei beneficiari.

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Per il calcolo dei costi indiretti sono utilizzati modelli standardizzati, con orientamenti chiari sulle categorie di costi diretti ammissibili (ad esempio personale, attrezzature, viaggi). Sono fornite formazione e risposte a domande frequenti per chiarire le insidie comuni (ad esempio il doppio conteggio delle spese generali).

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) si adoperano al massimo per valorizzare i risultati, direttamente o indirettamente, anche attraverso trasferimenti o licenze; se i risultati non sono valorizzati entro un determinato periodo, la Commissione può individuare strumenti, come quelli della strategia di valorizzazione di cui al capo III del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], che i beneficiari interessati possono utilizzare per facilitare la valorizzazione di tali risultati;	(c) si adoperano al massimo per valorizzare i risultati, direttamente o indirettamente, anche attraverso trasferimenti o licenze; se i risultati non sono valorizzati entro un determinato periodo, la Commissione può individuare strumenti, come quelli della strategia di valorizzazione di cui al capo III del regolamento (UE) XXX [Fondo europeo per la competitività], che i beneficiari interessati possono utilizzare per facilitare la valorizzazione di tali risultati***, compresi strumenti a sostegno della diffusione regionale e locale e il coinvolgimento di ecosistemi dell'innovazione al di là dei poli leader nonché, ove opportuno, il sostegno alle strutture universitarie di trasferimento della tecnologia e incentivi per la brevettazione, la concessione di licenze e gli spin-off***;

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. La Commissione monitora l'effettiva valorizzazione dei risultati e valuta il rendimento economico e sociale degli investimenti dell'Unione, introducendo, se necessario, misure correttive al fine di migliorare l'impatto della ricerca finanziata con fondi pubblici ed evitarne il sottoutilizzo.

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La Commissione elabora e rende disponibili al pubblico orientamenti per l'attuazione degli appalti precommerciali nell'ambito del programma. Tali orientamenti riguardano, in particolare, la prevenzione dei conflitti di interessi, la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, la proprietà dei risultati e l'accesso agli stessi, l'uso efficace dei beni, servizi o lavori appaltati e l'attenuazione dei rischi associati a soluzioni innovative o prime nel loro genere. Gli orientamenti garantiscono il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e sana gestione finanziaria e comprendono misure e strumenti pratici per sostenere i richiedenti che presentano domanda per la prima volta e quelli meno esperti, con particolare attenzione alle PMI e alle start-up.

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 33 bis

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive.

2. I sistemi di controllo e audit sono proporzionati, semplificati e basati sul rischio e prevedono un maggiore ricorso a strumenti digitali e misure preventive. Ai richiedenti e ai beneficiari è fornita una formazione obbligatoria, anche online, per garantire un'adeguata comprensione delle norme applicabili e delle migliori pratiche, in particolare per quanto riguarda i costi relativi al personale.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini relativamente a tutti i tipi di finanziamenti a norma del presente regolamento, compresi controlli e ispezioni sul posto, nell'ambito del proprio mandato e prestando attenzione ai reati gravi, alle frodi sistemiche e ai casi di corruzione lesivi degli interessi finanziari dell'Unione.

4. Qualsiasi persona o entità che riceve fondi dell'Unione coopera pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concede i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e, se del caso, all'EPPO e garantisce che i terzi che intervengono nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti, nel rispetto delle norme

applicabili in materia di protezione dei dati personali, compresi i principi di proporzionalità e di necessità.

5. Qualora i fondi siano gestiti da organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione garantisce, includendo disposizioni pertinenti nei suoi accordi con tali organismi, il pieno rispetto dei suddetti diritti dell'OLAF, della Corte dei conti europea e dell'EPPO, e l'applicazione di un approccio armonizzato nei rispettivi mandati.

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 33 ter
	Relazione della Commissione al Parlamento europeo
	1. La Commissione riferisce con cadenza annuale al Parlamento europeo in merito alle deroghe e alle eccezioni al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 applicate nell'attuazione del programma, nonché in merito alla ripartizione geografica dei fondi.
	2. La relazione verte in particolare sul ricorso a:
	(a) procedure di aggiudicazione o di attribuzione diretta e procedure negoziate senza previa pubblicazione negli appalti pubblici;
	(b) sovvenzioni dirette e altre deroghe alle procedure di aggiudicazione competitive;
	(c) procedure di aggiudicazione o di attribuzione e procedure di attuazione accelerate o semplificate;

(d) qualsiasi altra misura eccezionale che si discosti dalle normali disposizioni del regolamento finanziario applicabili agli appalti, alle sovvenzioni, agli strumenti finanziari o alle garanzie di bilancio.

3. La relazione comprende, per ciascuna categoria di deroga o eccezione:

(a) la base giuridica utilizzata;

(b) la giustificazione della sua applicazione, comprese le circostanze e gli obiettivi perseguiti;

(c) il numero di casi interessati e gli importi finanziari corrispondenti;

(d) informazioni sui beneficiari o contraenti, conformemente alle norme applicabili in materia di trasparenza e protezione dei dati;

(e) una valutazione dell'impatto di tali deroghe sulla trasparenza e sul rapporto costi/benefici.

4. Per quanto riguarda la ripartizione geografica dei fondi, la relazione fornisce informazioni sulla distribuzione del sostegno, per ciascuna delle quattro parti del programma, tra Stati membri, paesi associati e, se del caso, paesi terzi, compreso il tipo di strumento di finanziamento utilizzato.

5. La Commissione trasmette la relazione al Parlamento europeo entro il 31 luglio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario onde consentirgli di esercitare le sue responsabilità in materia di controllo di bilancio e discarico a norma dei trattati.

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 33 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 33 quater

Trasparenza, integrità e dovuta diligenza

1. La Commissione garantisce che il sostegno previsto dal presente regolamento non sia concesso a persone o entità soggette a misure restrittive dell'Unione adottate a norma dell'articolo 215 TFUE, né a favore delle stesse, né a qualsiasi altra persona o entità nei confronti della quale la concessione del sostegno dell'Unione sarebbe vietata dal diritto dell'Unione applicabile.

2. I richiedenti, i beneficiari, i contraenti, i subappaltatori, i partner esecutivi, gli intermediari finanziari e i destinatari finali forniscono, su richiesta e in conformità del diritto applicabile, informazioni sulla loro titolarità effettiva e struttura di controllo, comprese le modifiche intervenute durante l'attuazione, al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

3. I partner esecutivi e gli intermediari finanziari applicano il dovere di diligenza proporzionato in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e includono, nelle loro procedure, i controlli sul sostegno dell'Unione dagli stessi gestito a norma del presente regolamento.

4. La Commissione garantisce che gli impegni giuridici e gli accordi prevedano la risoluzione, la sospensione, la riduzione e il recupero in caso di violazione dei paragrafi da 1 a 3, fatto salvo il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

5. I soggetti giuridici che ricevono un sostegno nell'ambito del Consiglio europeo per l'innovazione, tra cui sovvenzioni, finanziamenti misti o sostegno sotto forma di capitale proprio, garantiscono la pubblicazione di relazioni annuali a livello dell'azione finanziata in merito all'uso dei finanziamenti

dell'Unione, ai progressi e ai risultati, fatte salve le disposizioni giuridiche applicabili in materia di riservatezza commerciale. Tali relazioni sono accessibili al pubblico e, se del caso, soggette ad audit indipendenti intesi a verificarne l'accuratezza.

6. Per le azioni dirette attuate dal Centro comune di ricerca, la Commissione dovrebbe garantire un'adeguata trasparenza in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, nel rispetto dell'articolo 61 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e delle norme etiche applicabili.

7. A tal fine, il Centro comune di ricerca mette a disposizione del pubblico, su base annuale, informazioni aggregate sulle politiche, sulle procedure e sulle misure in atto per individuare, prevenire e attenuare potenziali conflitti di interessi, anche nel contesto di collaborazioni con soggetti privati, fatte salve le norme applicabili in materia di riservatezza.

8. I ricercatori, gli esperti e le altre persone coinvolte nelle valutazioni o nelle attività di consulenza sono soggetti a obblighi di dichiarazione e attenuazione dei conflitti di interessi conformemente al diritto dell'Unione applicabile.

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Le azioni di finanziamento misto sono sospese, modificate o, se debitamente giustificato, interrotte qualora non siano non raggiunti traguardi misurabili o se il beneficiario rifiuta il sostegno agli investimenti senza un motivo debitamente giustificato.	9. Le azioni di finanziamento misto sono sospese, modificate o, se debitamente giustificato, interrotte qualora non siano raggiunti traguardi misurabili***, se il beneficiario non applica le norme etiche stabilite negli orientamenti strategici dell'UE*** o se il beneficiario rifiuta il sostegno agli investimenti senza un motivo

debitamente giustificato.

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore per parere dichiara di aver incluso nel suo parere contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
Le Conseil des rectrices et des recteurs francophones (212751635794-10)
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate
Nulla

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa per il periodo 2028-2034, definizione delle sue norme di partecipazione e diffusione e abrogazione del regolamento (UE) 2021/695
Riferimenti	COM(2025)0543 – C10-0164/2025 – 2025/0543(COD)
Commissione(i) competente(i) per il merito Annuncio in Aula	ITRE 23.10.2025
Parere espresso da Annuncio in Aula	CONT 23.10.2025
Relatore(trice) per parere Nomina	Olivier Chastel 15.1.2026
Esame in commissione	2.3.2026
Approvazione	24.3.2026
Esito della votazione finale	+: 22 –: 0 0: 7

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

22	+
ECR	Bert-Jan Ruissen, Şerban Dimitrie Sturdza
PPE	Georgios Aftias, François-Xavier Bellamy, Caterina Chinnici, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Andreas Schwab, Marion Walsmann, Tomáš Zdechovský
PfE	Ondřej Knotek
Renew	Gilles Boyer, Olivier Chastel, Vlad Vasile-Voiculescu
S&D	Vytenis Povilas Andriukaitis, Andi Cristea, Maria Guzenina, Giuseppe Lupo, Marit Maij, Thomas Pellerin-Carlin
Verts/ALE	Daniel Freund, Erik Marquardt

0	-

7	0
ECR	Dick Erixon
ESN	Arno Bausemer
PfE	Tamás Deutsch, Virginie Joron, Pierre Pimpie
The Left	Rudi Kennes, Pasquale Tridico

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti